

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.5 ORISTANO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 194 DEL 17/05/2023

Proposta n.174 del 21/04/2023

STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria

DIRETTORE: Dott. Roberto Puggioni

OGGETTO: Recepimento Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 23 del 10.03.2023, prot. 4194, relativamente alla modifica composizione della Commissione Medica Locale (CML) competente per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida della ASL n.5 di Oristano.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Istruttore	Dott.ssa Mariantonietta Santoni	
Responsabile del Procedimento	Dott.ssa Maria Valentina Marras	
Responsabile della Struttura Proponente	Dott. Roberto Puggioni	(Firma apposta in calce)

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-sanitaria Locale n.5 di Oristano

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI NO

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA

VISTO il D.Lgs 502/92 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e ss.ii.mm.

VISTA la L.R. 24/2020 "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore oltre alle altre fonti normative di riferimento;

VISTE

- la Deliberazione n° 36/47 del 31 agosto 2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha approvato il Piano Preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei Servizi Sanitari;

-la Deliberazione n° 46/28 del 25 novembre 2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha disposto la costituzione dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n° 5 di Oristano individuando la sede legale in Oristano – Via Carducci n° 35;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n° 51/41 del 30/12/2021 ha individuato il Dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n° 5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto dall'Art. 11 della L.R. n° 24 del 11/09/2020 e dell'Art. 2 del D. Lgs. 171/2016;

VISTA la Deliberazione n° 1 del 05/01/2022 del Direttore Generale della ASL n° 5 di Oristano con la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

VISTE le seguenti note dell'Assessorato Igiene e Sanità:

- Prot. n. 32318 del 24/12/2021, avente ad oggetto "L.R. 11/09/2020, n.24 Vigenza delle articolazioni organizzative" nella quale si conferma, nelle more dell'adozione dell'Atto Aziendale delle nuove Aziende Sanitarie e al fine di garantire la continuità assistenziale ed amministrativa, la vigenza delle articolazioni aziendali presenti al 31/12/2021 in ATS Sardegna;
- Prot. n. 277 del 05/01/2022, avente ad oggetto: "L.R. 11/09/2020 e ss.mm.ii. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa", nella quale si ribadisce la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio sanitarie Locali (ASL) e dell'Azienda regionale della Salute (ARES), appena costituite;
- Prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto "LR 11/09/2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa." con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell'Azienda Regionale della Salute (ARES);

VISTA Deliberazione del Direttore Generale della ASL n presa d'atto della nota prot. PG/2022/0008144 del 04/03/2022 ad oggetto: "Attivazione del Dipartimento di Prevenzione della ASL 5 e conferimento dell'incarico provvisorio di Direzione del Dipartimento di Prevenzione della ASL n. 5 di Oristano" prorogabile fino all'attribuzione dell'incarico definitivo secondo quanto stabilito dalla norma vigente;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

VISTO in particolare l'articolo 9 della citata legge regionale n. 24 del 2020, che istituisce otto Aziende socio-sanitarie locali (ASL);

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 45 del 24 aprile 2015, con il quale è stata costituita, presso la ASL n. 5 di Oristano, la Commissione medica locale (CML) per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Nuovo Codice della Strada", che, all'articolo 119, disciplina le modalità per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, nei riguardi di particolari categorie di soggetti individuate al comma 4 del medesimo articolo, mediate un'apposita commissione medica locale (CML), istituita presso il Servizio che svolge funzioni in materia medico-legale dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada" che, all'articolo 330, disciplina la costituzione delle commissioni mediche locali;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, che prevede all'articolo 11, comma 1, lettera b), la modifica dell'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, disponendo l'attribuzione del potere di costituzione delle Commissioni mediche locali, e di nomina dei relativi presidenti, ai competenti organi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e, al comma 4, prevede l'attribuzione al Governo del compito di modificare in conformità l'articolo 330 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 68, concernente "Regolamento recante modifiche all'art. 330 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di commissioni mediche locali", che modifica il citato articolo 330 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, ponendo in capo ai Presidenti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano il potere di costituire le commissioni mediche locali e di nominare i presidenti, precedentemente nominati con decreto del Ministro dei Trasporti emanato di concerto col Ministro della Sanità;

PRESO ATTO che la normativa vigente dispone che le commissioni mediche locali (CML) sono costituite presso i Servizi delle Aziende sanitarie locali che svolgono funzioni in materia medico-legale e sono composte nel modo seguente: - il Presidente, nella persona del responsabile del Servizio dell'Azienda sanitaria locale che svolge funzioni in materia medico-legale; - due membri effettivi ed almeno due supplenti, individuati tra i medici delle Amministrazioni e Corpi di cui all'art. 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., tutti in attività di servizio, designati dalle Amministrazioni competenti;

PRECISATO che i membri, effettivi o supplenti, partecipanti alle sedute della Commissione, devono appartenere ad Amministrazioni diverse;

PRESO ATTO inoltre, che la Commissione in argomento può essere integrata, ai sensi dell'articolo 330, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii. come di seguito specificato:

- nel caso in cui l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia richiesto da mutilati e minorati fisici per minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale, la composizione della commissione medica locale è integrata da un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, nonché da un dipendente della Direzione generale della motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, appartenente ad uno dei profili per i quali è richiesta la laurea in ingegneria;

- qualora l'accertamento sia richiesto da soggetti affetti da diabete o da problematiche cliniche alcol-correlate, la composizione della commissione è integrata rispettivamente da un medico specialista diabetologo o alcolologo dei servizi del SSN; VISTA la legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore";

DETERMINA

- 1) DI RECEPIRE** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 23 del 10.03.2023, prot. 4194, relativo alla sostituzione e inserimento di alcuni componenti della Commissione Medica Locale (CML) competente per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida della ASL di Oristano, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) DI MODIFICARE E INTEGRARE**, presso l'ASL n.5 di Oristano, la Commissione Medica Locale (CLM) per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida dei soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 119, comma 4, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e smi "Nuovo Codice della Strada";
- 3) DI DARE ATTO** che la nuova composizione della CML di Oristano è riportata nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) DI STABILIRE** che la dott.ssa Maria Valentina Eugenia Marras, in qualità di Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria della ASL n.5 di Oristano, è nominata Presidente della Commissione Medica Locale (CML);
- 5) DI STABILIRE** di stabilire che il Presidente della Commissione Medica Locale designa, ai sensi dell'art. 330, comma 4, del DPR 16 dicembre 1992, n.495 e smi, come vicepresidente il dott.ssa Beatrice Bene, scelto tra i membri effettivi della Commissione, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
- 6) DI DARE ATTO** che non sono previsti costi a carico dell'ASL n.5 di Oristano per il funzionamento della CML, come disciplinato dalla normativa vigente (DPR) 16 dicembre 1992, n.495 e smi, articolo 330, comma 17) che dispone: " il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, sentiti il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, determina i diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle Commissioni Mediche Locali, le quote da destinare per le spese di funzionamento delle stesse, comprese quelle relative all'ufficio di segreteria, oltre alle quote per gli emolumenti ed i rimborsi di spese ai componenti delle Commissioni medesime";
- 7) DI PREVEDERE** che l'attività della CML dell'ASL n.5 di Oristano si svolga al di fuori del normale orario contemplato dal CCNL;
- 8) DI STABILIRE** che il supporto amministrativo sarà garantito da personale incardinato nel Servizio di Medicina Legale;
- 9) DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- 10) DI DARE ATTO** che i costi e i ricavi annui derivanti dall'attività della Commissione in esame vengano registrati sui competenti conti del Bilancio aziendale;
- 11) DI PRECISARE** che, dal momento della notifica del presente atto, cesseranno le funzioni della Commissione Medica Locale attualmente in carica e sarà operativa la CML di nuova costituzione;
- 12) DI TRASMETTERE** il presente atto al Presidente designato e a tutti i componenti effettivi e supplenti della CML, al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria;
- 13) DI TRASMETTERE** copia della presente Determinazione alla S.C. Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
Dott. Roberto Puggioni

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
COMPOSIZIONE COMMISSIONE MEDICO LOCALE ASL n.5 DI ORISTANO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL 5 di Oristano
dal 17/05/2023 al 01/06/2023

Il Direttore della S.C. Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali della ASL n.5 di Oristano.
o suo Delegato